



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione Numero 24 del 26-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Nell'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di Aprile, alle ore 20:45, presso la Sala delle adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

| Componente | Referenza | P/A |
|---------------------|--------------------------|-----|
| CICCHETTI SIMONE | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | P |
| PESATORI COSTANTINO | SINDACO | P |
| CIGHETTI GIUSEPPINA | CONSIGLIERE | P |
| SERATO MARIAGRAZIA | CONSIGLIERE | P |
| ZUCCHETTI DANIELA | CONSIGLIERE | P |
| BASSANINI FRANCESCO | CONSIGLIERE | P |
| POLI NICOLA | CONSIGLIERE | P |

| Componente | Referenza | P/A |
|------------------|-------------|-----|
| SERATO FABIANA | CONSIGLIERE | P |
| ANELLI ANTONIO | CONSIGLIERE | P |
| PRIORI STEFANO | CONSIGLIERE | P |
| CORDONI LOREDANA | CONSIGLIERE | P |
| CREA MICHAEL | CONSIGLIERE | P |
| CREMONESI PIETRO | CONSIGLIERE | P |

Numero totale **PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il DOTT. NICOLA CARAVELLA, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. SIMONE CICCHETTI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Presentata dal Servizio: TRIBUTI

Allegati: 1

Il Presidente del Consiglio Cicchetti: Quarto punto, approvazione tariffe TARI anno 2023. Lascio la parola al Vicesindaco Cighetti.

Il Vicesindaco Cighetti: Allora, con il quarto punto all'ordine del giorno, appunto con questa proposta, siamo a richiedervi di deliberare rispetto alle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023. La delibera 57/2020 di ARERA, oltre a prevedere delle semplificazioni procedurali per la disciplina della tariffa TARI, ha confermato il procedimento di verifica della coerenza regolatoria dell'ETC. Premetto che il piano finanziario 2022-2025 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2022 e che alla data odierna non sono pervenute comunicazioni di scostamenti rispetto a quanto indicato nel PEF quadriennale da parte del gestore dei rifiuti urbani. Secondo la ripartizione del PEF 2023 vengono ripartiti, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa applicata, secondo i seguenti criteri razionali:

- 49,12 % per la parte fissa della tariffa

- 50,88 % per la parte variabile.

Tale ripartizione è rimasta invariata rispetto al 2022. I coefficienti applicati, che si vedono nell'allegato 1, sono i medesimi del 2022 e cioè i minimi per tutte le categorie dei contribuenti eccetto per la categoria 9 che sono le banche ed istituti di credito. Nel 2022 è stata attribuita alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 67% delle entrate e alle utenze non domestiche la rimanente quota del 33%. Per l'anno 2023, in ragione delle modifiche che si sono verificate nel numero di utenze domestiche, siamo invece a proporvi una diversa attribuzione del peso: 69% alle utenze domestiche, 31% alle utenze non domestiche. Apparentemente questa nuova proposta, lo avevamo detto anche in capigruppo, sembra essere penalizzante per le utenze domestiche ma in realtà si traduce in un aumento di circa € 1,00 massimo rispetto al 2022 per le spese domestiche, mentre per le utenze non domestiche si è calcolato una diminuzione del 3% rispetto al 2022. Quindi una riduzione di € 20-30 con una media di €22 in meno. E questo lo abbiamo concordato perché sulle famiglie l'euro non fa la differenza, ma magari qualche euro invece sulle non domestiche dà un segnale positivo. Si ritiene inoltre opportuno stabilire che il versamento relativo alla TARI 2023 avvenga in 3 rate a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e ridefinire le nuove scadenze come segue: la prima rata il 17 luglio 2023, la seconda il 16 ottobre, la terza al 16 gennaio 2024. Resta intesa la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Con la seguente proposta si richiama a questo consiglio di deliberare quanto segue: approvare le tariffe TARI 2023 conformi al PEF 2022/2025 e di confermare le risultanze del PEF 2022-2025 per l'anno 2023 che era stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2022 dal quale emergono costi complessivi per € 434.009 così ripartiti: costi fissi per € 213.187 e costi variabili per € 220.822. Nel bilancio di previsione sono stati indicati i € 412.000 di tasse, € 25.000 di quota provinciale TEFA che è corrisposta in modo separato rispetto la TARI, è di fatto una partita di giro per la provincia. E poi si chiede di deliberare che le tariffe approvate avranno effetto dal 1° gennaio 2023.

Il Consigliere Cremonesi: Il nostro gruppo è favorevole.

Il Presidente del Consiglio Cicchetti: Lascio la parola al Consigliere Priori.

Il Consigliere Priori: Grazie Presidente, anche noi faremo la dichiarazione di voto che sarò di astensione. A favore dei cittadini diamo qualche informazione in più. Innanzitutto ringrazio gli uffici per il lavoro fatto, l'assessore-vicesindaco perché comunque l'ho seguito per tanti anni e non è semplice, è sempre un lavoro di equilibrio e di confronto, non è facile. Quindi un lavoro che comunque va apprezzato a prescindere. Per famiglie con un componente abbiamo fatto un lavoro di verifica, l'aumento è del 2% della tassa, per quanto riguarda le famiglie con due componenti o tre componenti è quasi simile, come è stato detto, per quattro componenti del 1,4% mentre come è stato detto dal vicesindaco per tutte le non domestiche dei

commercianti e le aziende meno il 7% quindi è stato fatto almeno un lavoro di equilibrio che apprezziamo. Il gruppo Ripartiamo insieme si astiene.

Il Presidente del Consiglio Cicchetti: Dò la parola al Sindaco.

Il Sindaco Pesatori: Sì, anch'io volevo ringraziare il Vicesindaco e anche gli uffici che hanno fatto diverse simulazioni che ci hanno portato a rivedere la percentuale di ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche. Volevo mettere in evidenza, visto che non è ancora uscito, e mi faccio portavoce, che abbiamo avuto anche un momento di condivisione con i rappresentanti delle associazioni di categoria su questa partita. Era stato richiesto da loro a tutti i comuni, ci siamo resi disponibili e ci hanno chiesto di trasmettere all'intero Consiglio Comunale la soddisfazione per questa valutazione e questa scelta che andremo comunque a fare.

Il Presidente del Consiglio Cicchetti: Bene, se non c'è nient'altro allora possiamo votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);

l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) • n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Preso atto che i termini di approvazione delle tariffe TARI è stato fissato al 30 aprile 2023;

evidenziato che:

per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata legge n. 147/2013;

rilevato che:

il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R.

n. 58/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

considerato che:

- con delibera n.303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021" (MTR vigente fino al 2021);
- con delibera n.363/2021/R/RIF, (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025), l'ARERA individua i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025, MTR-2;

preso atto che l'allegato alla delibera n.363/2021/r/rif, elenca la metodologia da utilizzare per procedere alla corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, specificando gli elementi su cui basare l'individuazione dei costi massimi ammissibili;

richiamato l'articolo 7 della delibera n.363/2021/r/rif, e in particolare:

- il comma 7.1 che dispone: "Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.";
- il comma 7.2 che dispone: "Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.";

Richiamata la Determinazione 4 Novembre 2021, n.2/DRIF/2021 n.363/2021/R/RIF di ARERA, ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", e in particolare l'Art.2, "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione" il quale prevede:

"2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4;

2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

dato atto che le modifiche introdotte dal d.lgs. n.116/2020 al codice ambientale hanno indirettamente influenzato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e, di conseguenza, la concreta applicazione della tassa rifiuti e che, in particolare, la diversa classificazione dei rifiuti e la possibilità per i produttori di rifiuti di conferire i medesimi al di fuori della privativa comunale, potrebbero determinare, secondo il nuovo metodo tariffario, una variazione di costi, sia positiva che negativa, in grado di incidere sul rispetto del limite di crescita tariffario;

dato atto che per tale motivo il nuovo metodo mtr-22 prevede l'introduzione di voci aggiuntive e di conseguenti parametri di adeguamento del valore di crescita tariffario applicabile da un anno all'altro, in grado di poter consentire ai gestori di assicurare il normale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti senza pregiudicare il loro equilibrio economico-finanziario e nel rispetto dei limiti imposti dal nuovo metodo tariffario;

considerato che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di tari dettate dalla l. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei piani finanziari tari, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

dato atto che con Deliberazione C.C. n. 24 del 29/04/2022 ad oggetto "Approvazione Piano Finanziario - 2022 2025 e determinazione tariffe tari 2022" sono stati adottati i PEF per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e che alla data di redazione del presente atto non sono pervenute comunicazioni di scostamenti rispetto a quanto riportato nel sopra indicato PEF quadriennale, da parte del Gestore RU;

ritenuto opportuno di stabilire che il versamento relativo alla tari 2023 avvenga in tre rate, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e di ridefinire le nuove scadenze come segue:

- I Rata: TARI dovuta, scadenza 17 luglio 2023;
- II Rata: TARI dovuta, scadenza 16 ottobre 2023;
- III Rata: TARI dovuta, scadenza 16 gennaio 2024;

Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione delle tre rate, entro la scadenza della prima rata (17 luglio 2023);

Dato atto che, il Consiglio Comunale del Comune di Castiglione d'Adda, con propria Deliberazione n. 26 del 26.06.2021, e successive modifiche, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

visto che:

la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, viene data conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

dato atto che il Piano Finanziario 2022-2025, anno di riferimento 2023, è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castiglione D'Adda e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta;

dato atto che il Piano Finanziario anno di riferimento 2023, così elaborato, presenta una previsione di entrata per € 434.009,00;

dato atto che Piano Finanziario 2023 così elaborato secondo le indicazioni già descritte ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali di seguito indicati:

- riparto dei costi al 49,12 % per la parte fissa della tariffa e al 50,88 % per la parte variabile;
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 69,00 % del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 31,00 %;

ritenuto per quanto sopra di approvare le tariffe TARI anno 2023 come da allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del seguente atto;

Acquisiti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213;

con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

11 Favorevoli: Cicchetti Simone, Pesatori Costantino, Cighetti Giuseppina, Serato Mariagrazia, Zucchetti Daniela, Bassanini Francesco, Poli Nicola, Serato Fabiana, Anelli Antonio, Crea Michael, Cremonesi Pietro;

2 Astenuti: Priori Stefano, Cordoni Loredana;

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe TARI 2023, conformi al Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 anno 2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 29/04/2022, come da allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di confermare le risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 anno 2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 29/04/2022, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di € 434.009,00 così ripartiti:
 - a. COSTI FISSI € 213.187,00;
 - b. COSTI VARIABILI € 220.822,00;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023;
- 5) di stabilire che il versamento della predetta tassa, limitatamente all'anno 2023, sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - rata n.1: 17 luglio 2023;
 - rata n. 2: 16 ottobre 2023;
 - rata n. 3: 16 gennaio 2024;
- 6) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2023, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di intervenire,

Con separata e unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SIMONE CICHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA CARAVELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA CARAVELLA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate